

Prot 11591 del 28/09/2019

ACCORDO AZIENDALE PER LAVORO STAGIONALE

Il giorno 27 del mese di settembre dell'anno 2019 c/o la sede della società ERSU SPA in Pietrasanta (LU) via Pontenuovo 22,

tra

la società ERSU SPA (da qui in poi: "Società"), in persona del suo rappresentante legale pro tempore il sig. Ramacciotti Alberto ;

e

Le RSU / OO.SS. rappresentate da

per la FP-CGIL:.....

Per la FIT-CISL:.....

Per la UIL-Trasporti:.....

Per Cobas

Preambolo

Le parti si richiamano all'Accordo europeo UNICE – CEEP – CES del 18..199 e ripreso dall'art. 1, comma 01, del D. Lgs. n. 81/2015, secondo cui i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori, e dichiarano che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale a attività e servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che occupazionali

Finalità

il D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, all'art. 8 introduce nuove disposizioni e opportunità nel mercato del lavoro, finalizzate alla maggiore occupazione, che consentono ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale da OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, di realizzare speciali accordi che riguardano la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione e, al comma 2 bis, precisa che le *"specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro"* e all'interno di detto elenco sono previsti alla lettera c) i contratti a termine;

Premesso che

- l'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (convertito in legge dalla legge n. 148/2011) regola la cd "contrattazione di prossimità", le Parti concordano sull'opportunità di dettare una disciplina organica e al tempo stesso semplificata dei rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, finalizzata alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'incremento di

competitività, all'incremento degli investimenti e dei livelli occupazionali, all'avvio di nuove attività, in deroga al CCNL applicato e alla Legge, pur nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali;

- il decreto legislativo 15 giugno 81, Capo III – lavoro a tempo determinato, art. 19 e seguenti, consente alla contrattazione collettiva la facoltà di prevedere una diversa disciplina circa i limiti di durata, di proroga e successione di contratti di lavoro a termine;

Considerato

il contratto di appalto stipulato da ERSU SPA con il Comune di Camaione in data 8 marzo 2019 per la gestione dei servizi di raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali assunti dal Comune di Camaione, che ha determinato il servizio dal 30 settembre 2019 al 31 dicembre 2019;

gli esiti negativi della procedura di avvicendamento di ERSU SPA a SEA AMBIENTE SPA ex art. 6 CCNL nella gestione del contratto di appalto; procedura iniziata il 17 giugno 2019 con comunicazione inviata ai soggetti interessati: Comune di Camaione, SEA AMBIENTE SPA, OO.SS. territoriali è continuata, per gli impedimenti manifestati dall'impresa cessante, presso gli uffici della PREFETTURA DI LUCCA;

che due organi giudicanti (Tar Toscana con la sentenza di rigetto del ricorso di SEA AMBIENTE n. 832/2019 pubblicato il 4.6.2019 e del Consiglio di stato con l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione della sentenza anzidetta n. 4191/2019 pronunciata il 30.8.2019) hanno respinto le censure mosse da SEA Ambiente al citato contratto tra Comune di Camaione e ERSU Spa, così confermandone l'avvio e la decorrenza come stabilito dal 30 settembre 2019;

che ERSU SPA ha osservato scrupolosamente e tempestivamente, tutto quanto era di sua competenza, la procedura di avvicendamento ex articolo 6 del CCNL di categoria, senza aver ricevuto alcuna collaborazione operativa per come prescritta sempre dal cit. art. 6 in capo all'impresa cessante;

che per la brevità del Contratto di appalto non è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, in ragione e per i riflessi propri dell'attività di ERSU SPA;

che l'Accordo è finalizzato alla maggiore occupazione e all'esecuzione di nuove opere o all'avvio di nuovi servizi come previsto nel Contratto di appalto con il Comune di Camaione;

che l'Accordo rispetta la Costituzione, in particolare l'articolo 36, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro;

che l'applicazione pedissequa dei vincoli previsti dal vigente D.Lgs. 81/205 e dalla contrattazione collettiva nazionale dei servizi ambientali – UTILITALIA, significherebbe impedire a ERSU SPA l'esercizio dell'attività in modo idoneo a garantirne la prosecuzione nel tempo e la competitività.

Valutato/a

1. la necessità di garantire la continuità produttiva, l'incremento di nuovi servizi, maggiori investimenti e maggiore occupazione ;
2. la necessità di far fronte a punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall'attività di altri settori;

3. la necessità di assicurare i servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico-produttiva dell'Azienda o in relazioni a esigenze cicliche;
4. la tipicità del territorio di interesse turistico o climatico ove opera ERSU che determina ciclicamente per ragioni di stagionalità (cosiddetto lavoro stagionale) incremento attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;

tutto ciò premesso, considerato e valutato, va ritenuto parte integrante del presente accordo; le Parti, come identificate in epigrafe, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo unico

a) stagionalità.

Le parti convengono che costituiscono contratti a tempo determinato per lavoro stagionale o per ragioni di stagionalità:

- I. quelli conclusi al fine di assicurare i servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e di quelli tossici e nocivi, nonché attività accessorie, complementari o di supporto svolte dalle altre Aree operative – funzionali come individuate dal vigente CCNL di categoria, in relazione a esigenze cicliche, anche contrattualmente previste;
- II. quelli conclusi per intensificazione dell'attività per maggiori flussi stagionali in determinati periodi dell'anno quali:
 - periodi connessi a tradizionali e consolidate ricorrenze festive;
 - periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
 - periodi connessi ad esigenze turistico o climatico nell'intervallo di anno che va dal 15 di marzo al 10 novembre;
 - quelli conclusi per esigenze ben definite dall'organizzazione tecnico produttiva ed a caratteristiche del settore in cui opera l'Azienda, quali: esecuzione di nuovi appalti, di nuove opere o all'avvio di nuovi servizi definiti e limitati nel tempo.

b) Rinvio alla legge e alla contrattazione collettiva

Per quanto non disciplinato dal presente Accordo Aziendale in materia di lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle norme derogate, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, dal CCNL Igiene Ambientale (UTILITALIA) nonché ai contratti collettivi aziendali in essere e in particolare all'Accordo aziendale – deroga contratti di lavoro a tempo determinato – del 4 dicembre 2018 (prot. Nr. 13348 del 5-12-2018) .

c) Dichiarazione a verbale

Tale accordo è propedeutico ad un futuro esame congiunto della situazione occupazionale, legata alle esigenze organizzative aziendali, col fine comune di valutare la possibilità di una stabilizzazione del personale inserito in graduatoria, fermo restando i vincoli normativi in essere.

d) Decorrenza e durata

Il presente accordo entra in vigore in data 30 settembre 2019 e termina in data 31 marzo 2020 . Le parti firmatarie si impegnano a riunirsi almeno 30 gg prima della scadenza di tale termine per fare il punto della situazione e le valutazioni del caso.

Le parti si danno atto che il presente accordo presuppone un impegno reciproco a ritrovarsi, nei primi 15 giorni del mese di dicembre 2019, per valutare e decidere eventuali assunzioni a tempo indeterminato come da consuetudine aziendale.

Letto, approvato e sottoscritto.

ERSU SPA

OO.SS.

.....

.....

.....

.....

Il presente accordo viene inviato per la ratifica alla

Associazione di Categoria UTILITALIA